ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
7 marzo 1997 *

Nella causa T-184/95,

Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, società di diritto tedesco, con sede in Monaco di Baviera (Germania), con l'avv. Karl M. Meessen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Patrick Kinsch, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Yves Crétien, consigliere giuridico, Stephan Marquardt e Antonio Tanca, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Peter Gilsdorf e Allan Rosas, consiglieri giuridici principali, e Jörn Sack, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, diretto al risarcimento del danno che l'impresa ricorrente assume di aver subito in conseguenza dell'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 8 agosto 1990, n. 2340, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak e il Kuwait (GU L 213, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, e A. Kalogeropoulos e dalla signora V. Tiili, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine dell'istanza di intervento e procedimento

1 Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 1996, l'impresa Elliniki Viomichania Oplon SA (in prosieguo: la «EBO»), società per azioni di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dagli avv. ti M. Stathopoulos e N. Anagnostou, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, ha chiesto di intervenire nella causa T-184/95 a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

2 L'istanza di intervento è stata proposta a norma dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al procedimento davanti al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, del detto Statuto, e presentata in conformità dell'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.

3 L'istanza di intervento è stata notificata alle parti, in conformità di quanto disposto dall'art. 116 del regolamento di procedura.

4 A norma dell'art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Seconda Sezione ha deferito l'esame dell'istanza alla sezione.

5 Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 1996, la Commissione e il Consiglio hanno eccepito l'irricevibilità dell'istanza di intervento della EBO, deducendo che quest'ultima non comprova di avere un interesse alla definizione della controversia, ai sensi dell'art. 115, n. 2, del regolamento di procedura.

Argomenti delle parti

6 Nella propria istanza di intervento, la EBO rileva che, sulla scorta di un contratto e di un accordo integrativo stipulati, rispettivamente, il 12 gennaio e il 25 settembre 1987 con il ministero della Difesa iracheno, essa avrebbe dovuto consegnare a questo paese merci da caricare su nave (clausola fob) per un valore complessivo di 83 214 000 USD (dollari statunitensi). Il pagamento avrebbe dovuto aver luogo con lettera di accredito bancario, mediante apertura da parte della Central Bank of Iraq di un accredito irrevocabile, divisibile e trasferibile, e con l'intervento della Banca commerciale di Grecia. Con questo sistema, il 10% del valore di ciascun carico avrebbe dovuto essere pagato su presentazione dei documenti di carico necessari e di una fattura, mentre il restante 90% sarebbe divenuto automaticamente esigibile decorsi 24 mesi da ciascuna consegna.

7 Con telex 20 gennaio 1987, la Central Bank of Iraq informava la EBO dell'apertura a suo favore dell'accredito summenzionato che, ratificato dalla EBO, veniva prorogato oltre il suo termine massimo iniziale di validità, il 25 marzo 1990, fino al 30 maggio 1991.

8 Poiché la EBO aveva eseguito la totalità delle prestazioni previste, la Central Bank of Iraq le avrebbe versato il 10% del valore del carico di ciascuna consegna. Per contro, il restante 90% del valore delle merci, che avrebbe dovuto essere versato 24 mesi dopo la data di emissione di ciascuna polizza di carico, maggiorato di interessi al saggio annuo del 4%, non sarebbe stato ancora pagato. La richiedente l'intervento vanterebbe quindi un credito nei confronti delle autorità irachene per un importo di 75 451 500 USD.

9 La EBO precisa che la Central Bank of Iraq si rifiuta di tener fede ai propri impegni nei suoi confronti, adducendo al riguardo la risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 6 agosto 1990, in base alla quale è stato adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 8 agosto 1990, n. 2340, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak e il Kuwait (GU L 213, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2340/90»), il quale ha stabilito un divieto di svolgere qualsiasi attività e affare con l'Irak. Secondo la richiedente l'intervento, le istituzioni comunitarie, adottando questo regolamento senza prevedere una compensazione per le perdite che avrebbero subito le persone che già intrattenevano rapporti commerciali con l'Irak e le persone giuridiche private e pubbliche di questo paese, quali erano i rapporti che essa stessa intratteneva con il ministero della Difesa iracheno e la Central Bank of Iraq, avrebbero causato il sorgere della responsabilità della Comunità. Nel suo caso specifico, tale responsabilità sarebbe conseguente al fatto che l'adozione del regolamento n. 2340/90 le avrebbe precluso il recupero dei crediti che essa vantava nei confronti della Central Bank of Iraq.

10 La EBO assume che il suo interesse giuridico a intervenire nella controversia discende dalla circostanza che essa, al pari della ricorrente, avrebbe il diritto di esigere dalla Comunità il pagamento a suo favore di 75 451 500 USD, maggiorati di interessi al saggio dell'8% decorrenti dal 9 agosto 1990, con conseguente cessione alla Comunità stessa del credito detenuto nei confronti della Central Bank of Iraq.

11 Il Consiglio obietta che la EBO non comprova di avere un interesse all'intervento e che, conseguentemente, la sua domanda è irricevibile. L'oggetto della controversia sarebbe un ricorso per risarcimento proposto da un soggetto privato contro la Comunità, con la conseguenza che nessun altro soggetto privato potrebbe avere un interesse alla sua definizione, dal momento che la sentenza emananda non avrebbe alcun effetto, diretto o indiretto, sulla sua sfera giuridica. In ogni caso, nella sua istanza di intervento la EBO non spiegherebbe affatto in che cosa consista il suo interesse all'intervento.

12 Il Consiglio contesta che alla EBO possa riconoscersi un interesse all'intervento basato unicamente sul fatto che, trovandosi la EBO in una situazione analoga a quella della ricorrente, vanterebbe anch'essa un diritto al risarcimento da far valere nei confronti della Comunità per via dell'adozione del regolamento n. 2340/90. Infatti, trattandosi di un diritto privo di qualsiasi connessione sostanziale con quello della ricorrente, lo strumento per farlo valere sarebbe stato non già la presentazione di un'istanza di intervento, bensì la proposizione di un'azione di risarcimento contro la Comunità. Il Consiglio ritiene che, sebbene la ricorrente abbia, per la proposizione di un tale ricorso, un «interesse» generale alla definizione della presente controversia, ciò non le consenta tuttavia di «dimostrare di avere un interesse» alla soluzione della controversia ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte.

13 La Commissione sostiene parimenti che l'istanza di intervento è irricevibile in quanto il diritto della EBO di esigere dalla Comunità il risarcimento del danno che assume di aver subito si sarebbe prescritto, non avendolo esercitato entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte. Secondo la Commissione, è pertanto evidente che, anche qualora la ricorrente dovesse risultare vittoriosa, la EBO non potrebbe più esperire un'azione di risarcimento nei confronti della Comunità. Essa rileva al riguardo che, se l'origine del danno allegato dalla EBO fosse riconducibile all'adozione del regolamento n. 2340/90, come sostiene altresì la ricorrente, ciò non toglierebbe che, pur tenendo conto di tutti i termini possibili, qualsiasi azione fondata su questo regolamento sarebbe caduta in prescrizione dalla fine del 1995. In tal caso, sarebbe irrilevante accertare se le

autorità irachene abbiano rifiutato il pagamento dei crediti della EBO successivamente a questa data, e se abbiano all'uopo fatto valere il regolamento comunitario in questione.

14 Secondo la Commissione, la EBO si trova, con riguardo alla prescrizione, in una situazione giuridica fondamentalmente diversa da quella della ricorrente, talché non potrebbe riconoscersi ad essa un interesse legittimo a intervenire a sostegno delle sue conclusioni. Può tralasciarsi, secondo la Commissione, il punto se occorra statuire diversamente nell'ipotesi in cui la prescrizione del diritto della EBO non fosse evidente.

Giudizio del Tribunale

15 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto di intervenire nelle controversie dinanzi al Tribunale spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.

16 Il Tribunale rileva quindi che, trattandosi di un'istanza di intervento presentata nell'ambito di un ricorso diretto al risarcimento di un danno che sarebbe stato cagionato da norme comunitarie, la Corte ha ritenuto che l'interesse de quo deve esistere rispetto alle conclusioni di una delle parti nella causa principale e non rispetto ai motivi e agli argomenti invocati (ordinanza della Corte 19 ottobre 1983, causa 114/83, Société d'initiatives et de coopération agricoles/Commissione, non pubblicata nella Raccolta), con la conseguenza che alla richiedente l'intervento sarebbe precluso, nella fattispecie, di dimostrare il proprio interesse unicamente in relazione ai motivi e agli argomenti della ricorrente relativi all'asserita illegittimità del regolamento n. 2340/90. Tuttavia, nella sua ordinanza 20 marzo 1985, causa 253/84, Groupement agricole d'exploitation en commun/Consiglio e Commissione (non

pubblicata nella Raccolta), la Corte ha accolto un'istanza di intervento sul rilievo che «nell'ambito di un ricorso per risarcimento di un danno che sarebbe stato cagionato da norme comunitarie, le conclusioni delle parti nella causa principale, e quindi anche l'interesse degli intervenienti, possono essere intese come riguardanti, oltre che il riconoscimento di un indennizzo, la constatazione in via incidentale dell'illegittimità di una norma comunitaria».

17 In presenza di questi due diversi approcci, il Tribunale ritiene che ad esso spetta, conformemente alla giurisprudenza anteriore, determinare i principi da applicare in un caso come quello di specie, in cui l'istanza di intervento è proposta da un'impresa il cui interesse consiste nel difendere la propria posizione che, per quanto analoga a quella della ricorrente in via principale, ne è cionondimeno distinta poiché i diritti che esse rivendicano rispettivamente nei confronti della Comunità riguardano danni diversi (v. ordinanza della Corte 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità, Racc. 1965, pag. 971; ordinanze del Tribunale 15 giugno 1993, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione, Racc. pag. II-587, punto 16, e 8 dicembre 1993, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II-1375, punto 11).

18 Il Tribunale ritiene che, in siffatto contesto, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, di cui all'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, deve intendersi come interesse diretto e attuale all'esito riservato alle conclusioni formulate nel ricorso e che occorre tracciare una rigorosa distinzione, analogamente alla citata ordinanza Kruidvat/Commissione, tra i richiedenti l'intervento che dimostrano di avere un interesse diretto e attuale all'esito che avranno le conclusioni formulate nel ricorso, da un lato, e quelli che dimostrano di avere soltanto un interesse indiretto alla soluzione della controversia, per via di analogie tra la loro situazione e quella di una delle parti della controversia, dall'altro.

19 Al riguardo, il Tribunale constata che, nel caso di specie, la EBO si è limitata a descrivere, nella propria istanza di intervento, l'origine e la natura del suo credito nei confronti della Central Bank of Iraq, facendo valere che le istituzioni comunitarie, con l'adozione del regolamento n. 2340/90, si sono rese responsabili del danno da essa subito per via del fatto che le autorità irachene, facendo leva sulla risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 6 agosto 1990, che ha costituito il fondamento per l'adozione del suddetto regolamento, hanno rifiutato di adempiere le loro obbligazioni contrattuali nei suoi confronti. Orbene, è giocoforza constatare che qualsiasi operatore economico che versi in una situazione analoga a quella della ricorrente potrebbe asserire di avere un interesse all'intervento, per via delle conseguenze che il regolamento n. 2340/90 avrebbe avuto sui suoi rapporti e legami commerciali con l'Irak. Sennonché, se ogni operatore economico dovesse essere ammesso ad intervenire in ogni causa nella quale sia parte un altro operatore economico in situazione analoga, e che possa dar luogo ad una sentenza la cui motivazione potrebbe avere ripercussioni sul modo con il quale le istituzioni convenute affronterebbero la sua situazione, peraltro distinta, risulterebbe difficile, se non addirittura impossibile, tracciare una netta distinzione tra coloro che chiedono di intervenire dimostrando di avere un interesse alla soluzione della controversia e coloro che non sono in grado di dimostrare un tale interesse (v., per analogia, ordinanze Kruidvat/Commissione, punto 13, e Rijnoudt e Hocken/Commissione, punto 22, entrambe citate).

20 Il Tribunale ritiene pertanto che un interesse come quello fatto valere dalla richiedente l'intervento non può considerarsi come interesse diretto alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, bensì come un interesse indiretto, derivante da una mera analogia tra le situazioni controverse e dunque insufficiente a motivare la sua istanza di intervento.

21 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza di intervento dev'essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sull'argomento della Commissione relativo ad una mancanza di interesse all'intervento della EBO, posto che, anche nell'ipotesi in cui il ricorso in via principale fosse accolto, il diritto della EBO di esperire un ricorso per risarcimento contro la Comunità, ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato, si sarebbe prescritto.

Sulle spese

22 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Avendo i convenuti omesso di concludere in tal senso, occorre ordinare che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) L'istanza di intervento è respinta.

2) La parte richiedente l'intervento nonché ciascuna parte convenuta sopporteranno le proprie spese relative all'istanza di intervento.

Lussemburgo, 7 marzo 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

C. W. Bellamy